



ace europe

ACE European Group Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia



RELA Broker s.r.l.
Piazza della Vittoria, 12/15 - 16121 Genova
Tel. +39 010 5761990
Fax +39 010 5764810 / +39 010 543036
E-mail: relabroker@tin.it

ELITE

**POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE
PER AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI**

CON TACITO RINNOVO

Attenzione: Questa è una *claims made policy*, ossia una copertura assicurativa operante per le Richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da questi denunciate alla Società nel corso del periodo di assicurazione.

Si raccomanda di leggere attentamente il testo di polizza.



ACE European Group Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia

ace europe

SCHEDA DI POLIZZA

CODICE COLLABORATORE 76603 Reli Broker Srl	RAMO PRLDO	POLIZZA NR. 010700135F	Emessa in 2 esemplari il 23 maggio 2006 in Milano Versione 01.06	
Sost./Rinn. Pol. Nr.				
CONTRAENTE	GENOVA PARCHEGGI SPA			
			C.F.	03546590104
DOMICILIO	VIALE BRIGATE PARTIGIANE 1/A - GENOVA		CAP	16129 PROV. GE
PERIODO DI ASSICURAZIONE	Effetto		Scadenza	
	ore 24 del 23/05/2006		ore 24 del 23/05/2007	
DATA DI RETROATTIVITA'	Data di iscrizione al registro delle imprese			
MASSIMALE (per sinistro e per periodo assicurativo)				
€	4.000.000,00			
SOTTOLIMITI (in aggregato per periodo assicurativo ed inclusi nel massimale di polizza)				
€	00,00			
€	00,00			
FRANCHIGIE				
Per tutti i danni risarcibili nel resto del Mondo		€ 00,00	per sinistro	
Per U.S.A. e CANADA		\$ 00,00	per sinistro	
Altro		€ 00,00	per sinistro	
TERRITORIALITA'				
Unione Europea				

RATE		Premio netto	Addizionali	Imponibile	Imposte	Totale
Alla Firma	Euro	20.952,00	1.048,00	22.000,00	4.895,00	26.895,00
Successive	Euro	20.952,00	1.048,00	22.000,00	4.895,00	26.895,00

Il Contraente ai sensi ed agli effetti degli artt. 1892-1893 del C.C. dichiara che:

- a) è stato Assicurato con altre compagnie di Assicurazione per rischi analoghi
b) ha avuto stornati contratti da altre compagnie di Assicurazione per i rischi assicurati
c) ha subito Richieste di Risarcimento nel corso degli ultimi 5 anni per i rischi assicurati
d) è a conoscenza di fatti e/o atti che potrebbero dare origine a Richieste di Risarcimento

NO ☐ SI ☒
NO ☒ SI ☐
NO ☒ SI ☐
NO ☒ SI ☐

L'Assicurazione è stipulata in base alle dichiarazioni rese dal Contraente nella proposta che forma parte integrante del contratto e viene prestata alle Condizioni Generali, Particolari ed Aggiuntive di Assicurazione. La presente Polizza è formata da nr. 27 pagine.

Il Contraente

ACE EUROPEAN GROUP LTD
Rappresentanza Generale per l'Italia



ACE European Group Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia

DEFINIZIONI

d) inoltre:

**Società:****Società controllata:**

qualsiasi entità in cui il Contraente ha od ha avuto, direttamente od indirettamente, il controllo così come previsto dall'art. 2359, comma I, punti 1), 2), 3), e comma II del codice civile.

Assicuratore:

la compagnia di Assicurazione ACE EUROPEAN GROUP LTD

Premio:

la somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore.

Atto illecito:

qualsiasi violazione, errore od omissione, reale o presunta, commessa dall'Assicurato con riferimento alla legge, all'atto costitutivo, allo statuto societario ed alle decisioni dell'assemblea degli azionisti o dei soci da cui sia derivata una Richiesta di risarcimento per una Perdita o danno patrimoniale coperto dalla presente Assicurazione.

Richiesta di risarcimento:

qualsiasi atto giudiziale civile, penale od amministrativo o qualsiasi scritto inviato all'Assicurato e/o alla Società in cui si chiede il Risarcimento per un Atto illecito coperto dalla presente Assicurazione.

Risarcimento:

la somma dovuta dall'Assicuratore in caso di Perdita o danno patrimoniale.

Perdita o danno patrimoniale:

qualsiasi pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte, infortunio, malattia, danni a cose, multe, ammende, sanzioni, pene punitive od esemplari e qualsiasi forma di risarcimento o indennizzo di natura compensativa. E' altresì escluso tutto ciò che non è risarcibile dalla legge.



Costi di difesa:

ogni parcella, costo o spesa legale ragionevolmente sostenuta da ogni Assicurato, anche per presenziare ad indagini ed esami, necessaria per difendersi o resistere ad una Richiesta di risarcimento.

Questionario:

il questionario e qualsiasi dichiarazione, informazione, materiale informativo e successivi allegati forniti all'Assicuratore dal richiedente, anche per conto della Società o degli Assicurati, che forma parte integrante della Polizza.



CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893, e 1894 c.c.).

Art. 2 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente/Assicurato deve dare avviso per iscritto all'Assicuratore dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Richiesta di risarcimento, il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.).

Nel caso in cui una Perdita risarcibile ai sensi della presente Assicurazione dovesse essere coperta anche da altra assicurazione, la presente Assicurazione opererà in eccesso rispetto a tale altra assicurazione e, pertanto, l'Assicuratore sarà responsabile esclusivamente per la parte di risarcimento in eccesso al massimale di tale altra assicurazione.

Qualora una Perdita fosse risarcibile ai sensi della presente Assicurazione e di altra assicurazione avente il medesimo oggetto stipulata con una società appartenente al gruppo ACE, il Risarcimento effettuato da ACE in forza di altra assicurazione comporterà la riduzione per il medesimo ammontare del massimale utilizzabile in ragione della presente Assicurazione.

Art. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA COPERTURA

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente/Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.).

Il pagamento deve essere fatto al broker/agente a cui è affidata la gestione della Polizza o all'Assicuratore.


Art. 4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

La Società deve comunicare per iscritto all'Assicuratore qualsiasi modifica di fatti o circostanze inerenti al rischio oggetto della copertura e, fino a quando l'Assicuratore non avrà comunicato per iscritto di avere accettato le responsabilità derivanti da tali modifiche, lo stesso non sarà responsabile per le Perdite conseguenti, totalmente o parzialmente, a tali modifiche.

Qualsiasi modifica dovrà essere dimostrata per iscritto.

Art. 5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del



rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti e/o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 c.c.).

Nel caso di diminuzione del rischio, l'Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio, o le rate di Premio, successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato con rinuncia al relativo diritto di recesso (art. 1897 c.c.).

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

Gli oneri fiscali derivanti dalla presente Assicurazione sono a carico del Contraente.

Per tutte le controversie relative alla presente Assicurazione, a scelta della parte attrice, è competente il tribunale Italiano di Milano o il giudice del luogo di residenza del Contraente indicato nella scheda di Polizza.


Per quanto non è altrimenti disciplinato nella presente Assicurazione, valgono esclusivamente le norme della legge italiana.

I titoli dei paragrafi della presente Polizza non hanno alcuno speciale significato.

In caso di Richiesta di risarcimento, il Contraente/Assicurato deve, nei termini previsti dal codice civile, darne avviso scritto all'Assicuratore direttamente o per il tramite del broker/agente al quale è assegnata la Polizza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la Perdita totale (in caso di volontario inadempimento) o parziale (in caso di colpevole inadempimento) del diritto al risarcimento (art. 1915 c.c.).

All'Assicuratore dovranno essere fornite tutte le informazioni inerenti alla Richiesta di risarcimento e, inoltre, l'Assicuratore potrà ragionevolmente richiedere di essere completamente informato in merito alle indagini, difesa o accordi relativi ad ogni Richiesta di risarcimento e avrà inoltre il diritto di ricevere copia di tutta la relativa documentazione.



Né la Società né gli Assicurati dovranno ammettere la propria responsabilità o concludere transazioni in merito alla Richiesta di risarcimento o sostenere Costi di difesa senza il previo consenso scritto dell'Assicuratore. Tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato.

La Società o gli Assicurati dovranno comunicare per iscritto all'Assicuratore nei termini di cui all'art. 12 che precede:

- La comunicazione scritta deve includere la descrizione della Richiesta di risarcimento e le relative circostanze, la natura e la dimensione del reale, o potenziale, danno, i nomi dei reali o potenziali richiedenti e la data e le circostanze in cui la Società o gli Assicurati, a seconda dei casi, sono per la prima volta venuti a conoscenza della Richiesta di risarcimento o delle relative circostanze.

Gli Assicurati hanno il diritto ed il dovere di difendersi da qualsiasi Richiesta di risarcimento o procedimento nel proprio interesse e nell'interesse dell'Assicuratore. A tal fine gli Assicurati possono nominare avvocati o periti, i cui costi saranno considerati Costi di difesa, a condizione che l'Assicuratore abbia manifestato per iscritto il proprio consenso alla nomina di tali avvocati o periti. L'Assicuratore non risponderà per multe e sanzioni di qualsiasi genere. L'Assicuratore si farà carico dei Costi di difesa per resistere all'azione intentata contro gli Assicurati, nel limite del 25% del massimale indicato nella scheda di Polizza, ed in aggiunta allo stesso.

Nel caso in cui una Richiesta di risarcimento nei confronti degli Assicurati e/o della Società si riferisca a Perdite che sono solo parzialmente coperte dalla presente Assicurazione perché:

- gli Assicurati e la Società dovranno compiere ogni ragionevole tentativo per determinare in modo amichevole (previa approvazione scritta dell'Assicuratore per quanto attiene ai relativi termini e condizioni) la ripartizione della Perdita, del pagamento e dei Costi di difesa tra Assicurati, Società e qualsiasi altro convenuto o imputato non Assicurato dalla presente Assicurazione.

Nel caso in cui gli Assicurati non dovessero accettare tale ragionevole offerta transattiva e dovessero continuare la controversia per loro conto, qualsiasi conseguente Perdita eccedente quella per la quale era stato raccomandato l'accordo, sarà posta a carico degli Assicurati stessi.



ACE European Group Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia


ace europe

Art. 16 ANTICIPO DEI COSTI DI DIFESA

L'Assicuratore potrà anticipare i Costi di difesa sostenuti, prima del pagamento o dell'accordo finale in merito a qualsiasi Richiesta di risarcimento, ciò a patto che tali Costi di difesa siano stati sostenuti con il consenso scritto dell'Assicuratore.

Comunque, nel caso in cui gli Assicurati non avessero diritto, ai sensi della presente Assicurazione, ad alcuna rifusione della Perdita, dovranno restituire gli anticipi ricevuti.






C.C.):

- ## Art. 20 SPECIFICHE ESCLUSIONI PER U.S.A. E CANADA

1. E.R.I.S.A., cioè la violazione di una qualsiasi delle responsabilità, obblighi o doveri imposti dall'Employee Retirement Income Security Act (ERISA) del 1974 o relativi emendamenti, promulgati in U.S.A. e loro territori o possedimenti, nonché similari norme di legge statutaria o di diritto comune concernenti pensioni, partecipazione agli utili, programmi employee benefit o piani di previdenza sociale derivanti da Leggi Federali, Statali o locali in U.S.A., loro territori o possedimenti;
2. S.E.C. (Securities and Exchange Commission), cioè le Perdite conseguenti a Richieste di risarcimento fatte all'Assicurato(i) basate su, attribuibili a, o conseguenti alla violazione di qualsiasi statuto, regolamento o atto relativo alla regolamentazione del Securities Exchange Act (legge americana che regola il funzionamento delle Borse) del 1934 e relativi emendamenti, del Titolo IX dell'Organized Crime Control Act (legge sul controllo del crimine organizzato) del 1970 (comunemente conosciuta sotto la denominazione RICO - Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) e relativi emendamenti, o norme a seguito di queste promulgate, o qualsiasi simile legge statale o federale (sia essa statutaria, di regolamento o di common law).



Art. 21 LIMITI TERRITORIALI

Se non espressamente specificato nella scheda di polizza, l'Assicurazione non opererà in USA e Canada.

La copertura assicurativa opera, entro il massimale specificato nella scheda di Polizza, per tutte le Richieste di risarcimento, presentate per la prima volta alla Società od all'Assicurato durante il Periodo di assicurazione, o il periodo di garanzia postuma qualora previsto, purché relative ad Atti illeciti commessi non antecedentemente la data di retroattività dell'Assicurazione.

Art. 23 RICHIESTE DI RISARCIMENTO COLLEGATE

La data della prima Richiesta di risarcimento sarà considerata come data di tutte le successive Richieste di risarcimento presentate a qualsiasi Assicurato o alla Società, senza tener conto del fatto che la data delle successive Richieste di risarcimento sia compresa o meno nel Periodo di assicurazione.

Qualora durante il Periodo di assicurazione la Contraente dovesse fondersi con un'altra società, o qualora un'altra persona o società dovesse acquistare il 50%, o più, del capitale sociale della Contraente, l'Assicurazione sarà valida esclusivamente per le Richieste di risarcimento relative ad Atti illeciti, commessi o compiuti antecedentemente alla data di efficacia di tale fusione o acquisizione.

La Contraente ha l'obbligo di comunicare all'Assicuratore tale fatto entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui la fusione è deliberata dal competente organo societario e/o l'acquisizione diviene efficace.

La copertura assicurativa è automaticamente estesa agli Amministratori, Sindaci e Dirigenti delle nuove Società controllate, create od acquisite dalla Contraente durante il Periodo di assicurazione, limitatamente alle Richieste di risarcimento per Atti illeciti che sono stati commessi o che si ritiene siano stati commessi successivamente alla data di creazione od acquisizione di tali Società, a condizione che il totale attivo delle nuove Società controllate sia minore od uguale al 20% del totale attivo consolidato della Contraente.



ace europe

Si concorda che sono escluse dalla copertura assicurativa automatica l'acquisizione o la creazione di:

- a) entità in U.S.A. e Canada;
- b) entità quotate in Borsa, dovunque nel Mondo;
- c) entità appartenenti ai seguenti settori: aerospaziale, difesa, aereo, telefonia mobile e fissa, servizi ambientali, farmaceutico, telecomunicazioni, internet, viaggi e turismo, smaltimento rifiuti, biotecnologie, informatica (software e hardware), semiconduttori, parchi divertimento, casinò, lotterie e scommesse, gestione di circuiti per manifestazioni sportive, petrolifero, fornitura di servizi internet, progettazione di siti internet e servizi correlati, produttori di tabacco, società ed associazioni sportive professionistiche e calcistiche e istituzioni finanziarie;
- d) entità in perdita o con patrimonio netto negativo.

Qualora durante il Periodo di assicurazione la Contraente dovesse creare od acquisire Società controllate che rientrino nelle esclusioni sopra indicate, la Contraente si impegna a dare tempestivamente comunicazione scritta all'Assicuratore di tale evento. L'Assicuratore, una volta ottenute tutte le informazioni appropriate, s'impegna a valutare ed eventualmente a formulare condizioni economiche e normative per l'inclusione nella presente copertura assicurativa di dette Società.

Art. 26 LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

In caso di liquidazione volontaria della Società, l'Assicurazione sarà valida esclusivamente per le Richieste di risarcimento relative ad Atti illeciti commessi prima della data di liquidazione.

Art. 27 ALIENAZIONE DI SOCIETÀ CONTROLLATA

Qualora durante il Periodo di assicurazione la Contraente dovesse vendere una Società controllata, la copertura prestata dalla presente Assicurazione continuerà ad operare, a favore di coloro che in tale Società controllata hanno rivestito la qualifica di Assicurato prima della vendita, per le Richieste di risarcimento relative ad Atti illeciti che sono stati commessi o si ritiene siano stati commessi successivamente alla data di retroattività indicata nella scheda di Polizza ed antecedentemente alla data di vendita.

Art. 28 PRECEDENTE SOCIETÀ CONTROLLATA


L'Assicurazione è estesa a coloro che rivestivano la qualifica di Assicurati nelle Società che hanno cessato di essere controllate prima della data di decorrenza della presente Polizza, per le Richieste di risarcimento relative a Atti illeciti che sono stati commessi successivamente alla data di retroattività indicata nella scheda di Polizza ed antecedentemente alla data in cui tale Società ha cessato di essere controllata.

Art. 29 RICHIESTE DI RISARCIMENTO RELATIVE AI RAPPORTI DI LAVORO

L'Assicurazione è estesa alle Richieste di risarcimento relative ai rapporti di lavoro.

Definizioni valide ai fini della presente estensione:

Richiesta di risarcimento relativa ai rapporti di lavoro significa qualsiasi richiesta di risarcimento presentata, o sostenuta, da qualsiasi passato, presente, futuro o potenziale dipendente della Società, e/o da qualsiasi autorità competente in materia di lavoro, che presenta o sostiene la



Richiesta di risarcimento, per conto di qualsiasi passato, presente, futuro o potenziale dipendente, contro qualsiasi Assicurato e basata su un reale, o potenziale, Atto illecito relativo a rapporti di lavoro.

1. licenziamento, dimissioni o cessazione del rapporto di lavoro;
2. illecita mancata promozione, illeciti provvedimenti disciplinari, illecita privazione di opportunità di carriera, negligente valutazione;
3. qualsiasi discriminazione e molestia sessuale, razziale, religiosa o nei confronti di portatori di handicap che si verifichi nel posto di lavoro;
4. abuso, sottovalutazione ed afflizione di stress emozionale (purché clinicamente accertato) relativo alla condizione di lavoratore subordinato;
5. violazione della privacy e diffamazione sul posto di lavoro.

La presente estensione non si applica con riferimento alla giurisdizione od alle leggi degli U.S.A. e del Canada, loro territori e possedimenti.

In aggiunta ad integrazione degli artt. 4 "Modifiche dell'assicurazione" e 19 "Esclusioni", non sono coperte le Richieste di risarcimento in qualunque modo correlate ad emissione o mancata emissione di titoli.

L'Assicuratore si riserva il diritto di valutare e modificare i termini della presente Assicurazione in relazione alle operazioni segnalate.

◆◆◆◆◆



ace europe

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Le seguenti Condizioni Aggiuntive integrano e/o modificano le Condizioni Generali e Particolari di assicurazione.

Art. 31 GARANZIA POSTUMA (Extended Reporting Period)

Nel caso in cui sia la Società che l'Assicuratore dovesse decidere di non rinnovare l'Assicurazione, la Società potrà richiedere, un'estensione della copertura prestata dalla presente Polizza:

- fino a 12 mesi con un Premio pari al 75% del Premio imponibile annuo
- fino a 24 mesi con un Premio pari al 150% del Premio imponibile annuo
- fino a 36 mesi con un Premio pari al 225% del Premio imponibile annuo

che decorrerà dalla data di scadenza della presente Assicurazione. Si precisa che:

- a) la presente estensione si applica esclusivamente alle Richieste di risarcimento notificate per la prima volta agli Assicurati durante il periodo di garanzia postuma con riferimento agli Atti illeciti che sono stati commessi, o che si presume siano stati commessi prima della data di scadenza del Periodo di assicurazione;
- b) il massimale disponibile per la garanzia postuma coincide con il massimale disponibile durante l'ultimo Periodo di assicurazione e si concorda, inoltre, che tale massimale è riferito all'intero periodo di garanzia postuma;
- c) la presente estensione non si applica alle entità assicurate che siano state oggetto di fusioni, acquisizioni vendita o liquidazione durante il Periodo di assicurazione, incluso il periodo di garanzia postuma;
- d) il diritto alla presente estensione viene meno nel caso in cui il Contraente dichiara per iscritto agli Assicuratori di volersi avvalere della presente estensione dopo che siano trascorsi 10 giorni dalla data di scadenza del Periodo di assicurazione;
- e) il diritto ad avvalersi della presente estensione viene meno nel caso in cui, successivamente allo scadere del Periodo di assicurazione, la Società dovesse stipulare con altri Assicuratori una copertura assicurativa per lo stesso rischio.

Qualora la presente estensione dovesse essere richiesta successivamente alla scadenza del Periodo di assicurazione e antecedentemente al termine previsto dal punto d) che precede, dovrà essere accompagnata da una dichiarazione di assenza sinistri.

Si concorda tra le parti che il Premio annuo cui fa riferimento la presente estensione è l'ultimo Premio annuo pagato prima della data di scadenza del Periodo di assicurazione.

Il Premio della presente estensione, come sopra riportato, dovrà essere pagato entro i termini previsti dalla presente Polizza; nel caso in cui il suddetto Premio non dovesse essere pagato, la presente estensione non opera. La garanzia postuma - una volta concessa - non può essere cancellata.

L'offerta da parte dell'Assicuratore di rinnovare la garanzia a condizioni e/o premi diversi da quelli



Rappresentanza Generale per l'Italia

Dichiaro che mi è stata consegnata prima d'ora la NOTA INFORMATIVA di cui alle circolari ISVAP n. 303 del 02/06/97 e n. 518/D del 21/11/03, di averne preso attenta visione, e di averne compiutamente compreso il contenuto.

IL CONTRAENTE

Consenso al trattamento di dati personali, generali e sensibili

Preso atto dell'informativa resa dall'Assicuratore ai sensi del D. Lgs. 196/03, la Contraente si impegna ad ottenere il consenso degli Assicurati al trattamento da parte dell'Assicuratore dei loro dati forniti in relazione all'esecuzione degli obblighi della presente Polizza.

LUOGO E DATA

Il Contraente

(firma)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto Contraente, dichiara di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei sotto richiamati articoli delle Condizioni Generali di Polizza:

Art. 4 – Modifiche dell'Assicurazione

Art. 5 – Aggravamento del rischio

Art. 7 – Proroga dell'Assicurazione

Art. 9 – Foro competente

Art. 12 – Obbligazioni dell'Assicurato in caso di richiesta di risarcimento

Art. 14 – Difesa

Art. 22 – Decorrenza della copertura e massimale (*claims made basis*)

IL CONTRAENTE

L'importo di € 26.895,00 è stato pagato oggi _____ il Broker _____



EA/np

POLIZZA NR. 010700135F

EFFETTO : ORE 24.00 del 23/05/2014
SCADENZA : ORE 24.00 del 23/05/2015
PRODUCER : RELA0003 / RELA BROKER SRL

PRODUCT ITDAOP
APPENDICE : 25
CONTRAENTE : GENOVA PARCHEGGI S.P.A.
ASSICURATO : FERRARESI SONIA
CODICE FISCALE : FRR SNO 64D65 D969E

RATA ALLA FIRMA

Premio netto		Addizionali	Imponibile	Tasse	Totale
Euro	77,90	3,90	81,80	18,20	100,00

PREMESSO CHE

1. la Contraente ha stipulato con la ACE EUROPEAN GROUP LTD, Rappresentanza Generale per l'Italia, la polizza di Assicurazione *Directors and Officers Insurance Policy* descritta in epigrafe di cui il presente documento ne costituisce un'appendice;
2. la Sig.ra FERRARESI SONIA (da ora in avanti l'Assicurato della presente appendice) rientra tra il novero degli Assicurati come definiti dalle Definizioni di Polizza;
3. la copertura assicurativa per le Perdite cagionate allo Stato, ad enti pubblici ed alla Contraente con colpa grave e la responsabilità amministrativa e contabile è prestata solo a favore di quegli Assicurati che abbiano richiesto e pagato questa specifica estensione di garanzia oggetto della presente appendice;
4. la Contraente dichiara di aver fatto conoscere e/o rilasciato una copia della predetta polizza all'Assicurato della presente appendice il quale dichiara di averne preso visione e di averne compreso ed accettato tutte le condizioni di Assicurazione, ed in particolare che la copertura assicurativa prestata dalla predetta polizza (e dalla presente appendice) opera, entro il Massimale specificato nella Scheda di Polizza, per tutte le Richieste di Risarcimento notificate per la prima volta nei confronti di tutti gli Assicurati durante il Periodo di Assicurazione o il periodo di Garanzia Postuma, qualora previsto, per un Atto Illecito od Atto Illecito relativo a Rapporti di Lavoro come specificato agli articoli 22 (*claims made basis*) e 29 di Polizza;
5. l'Assicurato della presente appendice chiede l'estensione di garanzia entro il Massimale specificato nella Scheda di Polizza alle Perdite cagionate allo Stato, ad enti pubblici ed alla Contraente con colpa grave ed alla responsabilità amministrativa e contabile a fronte del pagamento da parte sua del premio sopra indicato;

TANTO PREMESSO

6. l'Assicuratore estende a far data dalla decorrenza della presente appendice la copertura assicurativa dell' Assicurato della presente appendice entro il Massimale specificato nella Scheda di Polizza alle





EA/np

POLIZZA NR. 010700135F

EFFETTO : ORE 24.00 del 23/05/2014
SCADENZA : ORE 24.00 del 23/05/2015
PRODUCER : RELA0003 / RELA BROKER SRL

PRODUCT : ITDAOP
APPENDICE : 25
CONTRAENTE : GENOVA PARCHEGGI S.P.A.
ASSICURATO : FERRARESI SONIA
CODICE FISCALE : FRR SNO 64D65 D969E

Perdite cagionate allo Stato, ad enti pubblici ed alla Contraente con colpa grave ed alla responsabilità amministrativa e contabile e derivanti da Richieste di Risarcimento notificate per la prima volta all'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione o il periodo di Garanzia Postuma, qualora previsto, per un Atto Illecito od Atto Illecito relativo a Rapporti di Lavoro come specificato agli articoli 22 (*claims made basis*) e 29 di Polizza;

DICHIARAZIONI

7. Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile l'Assicurato dichiara espressamente di approvare gli articoli 4, 5 e 6 della presente appendice.
8. Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile l'Assicurato dichiara espressamente di aver preso visione, di aver compreso, accettato ed approvato gli articoli 2, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 e 22 della Polizza di assicurazione.
9. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, l'Assicurato della presente appendice dichiara altresì di non aver mai ricevuto alcuna Richiesta di Risarcimento in ordine a comportamenti gravemente colposi né di essere a conoscenza di alcuna circostanza, di alcun elemento, di alcun fatto che possa dare origine a Richieste di Risarcimento.
10. Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente appendice vale quanto previsto dalla Polizza di assicurazione.

Redatta in DUE esemplari ad un solo effetto.

Milano, 24 giugno 2013

L'ASSICURATO

ACE European Group Ltd
Rappresentanza Generale per l'Italia
Responsabile Ramo Financial Line
Andrea Marega





EA/np

POLIZZA NR. 010700135F

EFFETTO : ORE 24.00 del 23/05/2014
SCADENZA : ORE 24.00 del 23/05/2015
PRODUCER : RELA0003 / RELA BROKER SRL

PRODUCT : ITDAOP
APPENDICE : 25
CONTRAENTE : GENOVA PARCHEGGI S.P.A.
ASSICURATO : FERRARESI SONIA
CODICE FISCALE : FRR SNO 64D65 D969E

Dichiaro che mi è stata consegnata prima d'ora la NOTA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE PER IL CONTRAENTE di cui all'art. 185 del D. Lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni) e Reg. Isvap n. 24 del 19/5/2008, di averne preso attenta visione e di averne compiutamente compreso il contenuto.



L'ASSICURATO
[Signature]

Consenso al trattamento di dati personali, generali e sensibili

Preso atto dell'informativa resa dall'Assicuratore ai sensi del D. Lgs. 196/03, la Contraente si impegna ad ottenere il consenso degli Assicurati al trattamento da parte dell'Assicuratore dei loro dati forniti in relazione all'esecuzione degli obblighi della presente polizza.



L'ASSICURATO
[Signature]

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di aver preso visione e di averne compreso ed accettato tutte le condizioni di Assicurazione e approvare specificatamente le disposizioni contenute nei sotto richiamati articoli della presente appendice: 4, 5, 7, 8 e 9.



L'ASSICURATO
[Signature]

L'importo di € 100,00 è stato pagato oggi 23/05/14 Il Broker

RELA BROKER S.r.l.
Servizi Assicurativi

